

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 100

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente la
programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo
per la competitività e lo sviluppo

*(Parere ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 maggio 2007)



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

1. L'articolo 1 comma 841 della legge finanziaria 2007 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il **Fondo per la competitività e lo sviluppo** al quale sono conferite:
 - a) le risorse assegnate ai Fondi di cui:
 - a.1. all'articolo 60 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ¹;
 - a.2 all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ²;
 - b) nuovi stanziamenti per 300 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

¹ Articolo 60 comma 3 della legge 289/2002. "Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1(*). Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive".

(*) comma 1: gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

² Art. 52. legge 448/1999 "1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi."

A seguito del conferimento al “**Fondo per la competitività e lo sviluppo**” sono soppressi i fondi di cui all’art. 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e di cui all’art. 52 della legge n. 448 del 1998 sopra citati.

2. Con le disponibilità del **Fondo** occorre assicurare :

- a. il finanziamento dei **Progetti di innovazione industriale (PII)** previsti dal comma 842 dell’art. 1 della Finanziaria 2007;
- b. la **continuità degli interventi** previsti dalla normativa vigente.

3. Per la **programmazione** delle risorse del **Fondo** si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 comma 3 della legge n. 289 del 2002 e di cui all’articolo 52 della legge n. 448 del 1998. Sulla base di tali disposizioni, richiamate dalla legge finanziaria (comma 841), la programmazione delle risorse del **Fondo** avviene con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. Il comma 842 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevede poi che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con altri Ministri e d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, venga ripartita la quota di risorse del **Fondo** destinata ai “Progetti di innovazione industriale” nelle cinque aree tecnologiche individuate dallo stesso comma 842.

5. L’importo delle risorse per il triennio 2007-2009 del **Fondo per la competitività e lo sviluppo** (considerando a tal fine le disponibilità del capitolo 7445 e del capitolo 7420 ex fondo unico per gli incentivi alle imprese) ammonta a **euro 2.366.612.462** ed è così composto:

Intervento	Stanziamenti 2007-2009	Capitolo di bilancio	Note
Stanziamenti finanziaria 2007 Fondo competitività e sviluppo	1.020.000.000	7445	Nuovo stanziamento Finanziaria 2007
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo -art. 16, legge n. 266 del 1997	110.000.000	7420 (pg 1)	Nuovo stanziamento Finanziaria 2007
Interventi per l’aeronautica e per l’industria aerospaziale e duale- legge n. 808 del 1985 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art. 2 legge n. 140 del 1999;	968.412.462	7420 (pg 4-17 e 41-42)	Disponibilità derivanti da stanziamenti anni pregressi
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nelle aree di crisi: art. 11, comma 9 legge n. 80 del 2005;	90.000.000	7420 (pg 20)	Disponibilità derivanti da stanziamenti anni pregressi
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc.: art. 1, comma 268, legge n. 311 del 2004	43.200.000	7420 (pg 20)	Disponibilità derivanti da stanziamenti anni pregressi
Programmazione negoziata - Contratti di programma	135.000.000	7445 (pg 2)	Disponibilità derivanti da stanziamenti disposti con il D.L. 262/06
Totale	2.366.612.462		

6. **Ulteriori risorse.** Con il D.M. 20 febbraio 2006 è stato accertato che nella contabilità speciale "Aree depresse" risultano risorse disponibili provenienti dalla Programmazione comunitaria 1994-1999, per l'importo di 92 milioni di euro, che devono essere destinate al Fondo per la competitività e lo sviluppo per il potenziamento degli interventi nelle aree pertinenti.
7. Risultano quindi complessivamente disponibili 2.458.612.462 di euro, per la cui ripartizione si propongono i seguenti criteri:
- non modificare le disponibilità derivanti da stanziamenti degli anni pregressi in quanto gli importi in questione risultano già assegnati a specifici interventi e, per la quasi totalità, già impegnati;
 - assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale l'importo, nel triennio di euro 990.000.000 (comprensivo della disponibilità di euro 92.000.000 di cui al precedente punto 6);
 - assegnare ai seguenti tre interventi della "continuità" l'importo complessivo nel triennio di euro 122.000.000;

Interventi	Stanziamenti 2007-2009
Interventi del fondo rotativo speciale per l'innovazione tecnologica - legge n. 46 del 1982, di cui:	60.000.000
- Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative – art. 106, legge n. 388 del 2000;	(20.000.000)
- Attuazione degli interventi del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, attuazione dei commi 860 e 861 dell'art. 1 della legge 298/2006	(40.000.000)
Interventi di cui all'articolo 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237	42.000.000
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale – art. 14 legge n. 266 del 1997.	20.000.000

Il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) costituisce uno degli strumenti più importanti per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

Considerato che per gli interventi del FIT sono ancora disponibili presso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI) circa 500 milioni di euro, appare prioritaria la necessità di disporre dell'adeguata "sponda" di risorse statali per poter utilizzare le risorse del FRI destinabili alle aree rientranti nell'obiettivo "Competitività", mentre per le aree rientranti nell'Obiettivo "Convergenza" la sponda sarà costituita dalle risorse del FAS e del PON. Questa opportunità è tanto più importante ove si consideri la versatilità dello strumento, specie allorché opera attraverso i bandi tematici.

Una quota delle risorse proposte per il FIT verrà utilizzata per lo scorrimento della graduatoria del II bando per l'assistenza tecnica alle imprese in fase di *start up* (legge 388 del 2000, artt. 103 e 106), che vede un elevato numero di programmi delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nonché per l'attuazione dei commi 860 e 861 dell'art. 1 della Finanziaria 2007, che non possono utilizzare le risorse del FRI.

La legge 237 del 1993 è indirizzata alle imprese produttrici di materiali di armamento, che realizzano programmi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva. Per tali fini sono stati complessivamente stanziati e completamente utilizzati circa 360 milioni di euro. I progetti finanziati con tali risorse hanno consentito di conseguire importanti risultati sia in termini occupazionali, sia sotto il profilo della qualificazione delle imprese interessate, che hanno potuto introdurre rilevanti innovazioni di prodotto e processo, in un mercato caratterizzato da una continua evoluzione, per l'elevato impatto tecnologico e dalla forte competitività internazionale. Allo stato risultano pervenute n. 7 istanze di concessione, comportanti investimenti per oltre 190,5 milioni di euro e un onere massimo teorico a carico dello Stato di circa 133,3 milioni di euro. Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 15 marzo scorso.

Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 266 del 1997, si deve segnalare l'interesse perdurante che i grandi comuni destinatari degli aiuti per il superamento del degrado urbano e sociale continuano a manifestare. Nel periodo 2002-2006 per la misura sono stati utilizzati per anno mediamente 40 milioni di euro circa.

Si fa presente che i fabbisogni relativi agli interventi nelle aree sottoutilizzate (ivi comprese quelle relative alla reindustrializzazione delle aree di crisi) troveranno copertura nell'ambito delle assegnazioni derivanti dalla ripartizione del FAS 2007, nonché nelle disponibilità provenienti dalle pregresse assegnazioni del CIPE tenendo conto dei particolari vincoli territoriali e settoriali previsti per tali fondi.

Sulla base di tali criteri la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato decreto.

Occorre infine segnalare che qualora ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112 del 1998, nel corso dell'anno 2007, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta i fondi di competenza di dette regioni che saranno assegnati al Ministero verranno utilizzati per la concessione, in dette Regioni, delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge, 7 agosto 1997, n. 266.

Roma,



*Il Ministro
dello Sviluppo economico*

Visto l'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il Fondo unico per gli incentivi alle imprese;

Visto l'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate e le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese assegnati alla legge 488 del 1992 e agli strumenti della programmazione negoziata, possono essere diversamente allocati dal CIPE;

Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico, conferendo la somma di 1.020 milioni di euro per il triennio 2007-2009, nonché le risorse assegnate ai citati Fondi di cui all'articolo 52 della legge n. 448 del 1998 e di cui all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002, che sono contestualmente soppressi;

Considerato che le disponibilità complessive del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 per gli interventi sono le seguenti:

Fondo Competitività e Sviluppo	2007	2008	2009	Capitolo di bilancio
Stanziamento legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007	300.000.000	360.000.000	360.000.000	7445
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo - art. 16 legge n. 266 del 1997;	30.000.000	40.000.000	40.000.000	7420
Interventi per l'aeronautica e l'industria aerospaziale e duale - legge n. 808 del 1985 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge n. 140 del 1999;	537.143.063	431.269.399		7420
Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi - art. 11 legge n. 80 del 2005	51.000.000	39.000.000		7420
Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc. - art. 1, comma 268, legge n. 311 del 2004	43.200.000			7420
Programmazione negoziata-contratti di programma	135.000.000			7445
Totale	1.096.343.063	870.269.399	400.000.000	

Considerato inoltre che anche le disponibilità di 92.000.000 di euro, accertate con D.M. 20 febbraio 2006 e giacenti in tesoreria come rinvenienze attive della programmazione comunitaria, debbono confluire nel Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Considerato altresì che, in base a quanto disposto dai commi 841 e 842 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, la dotazione del Fondo, che ammonta complessivamente, per il triennio 2007-2009, a euro 2.458.612.462, è destinata al finanziamento dei progetti di innovazione industriale, nonché alla continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente;

Considerato infine che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo 112 del 1998, alle Regioni, ma che detto conferimento non ha ancora interessato le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti;

Preso atto che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito l'apposito capitolo di bilancio n. 7445, denominato "Fondo per la competitività e sviluppo";

Ritenuto necessario provvedere alla programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, in base a quanto disposto dallo stesso citato comma 841 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 e secondo le richiamate disposizioni di cui all'art. 52 della legge n. 448 del 1998 e all'art. 60 della legge n. 289 del 2002;

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 758 dell'articolo 1 della citata legge 296 del 2006;

Visto il parere della X Commissione parlamentare del Senato della Repubblica

Visto il parere della X Commissione parlamentare della Camera dei deputati

DECRETA

ART. 1

1. Ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, al finanziamento dei progetti di innovazione industriale, per il triennio 2007-2009, è assegnata la somma di 990.000.000 euro.

2. Alla continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente, per il triennio 2007-2009, è assegnata la somma di euro 1.468.612.462.

3. La ripartizione delle risorse in relazione agli interventi, tenuto conto dei vincoli di destinazione di cui alle premesse, è riportata nell'allegato al presente decreto.

ART. 2

1. Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per la competitività e lo sviluppo per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi, dovute ad intervenute nuove esigenze, si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 3

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112 del 1998, nel corso dell'anno 2007, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, i fondi di competenza di dette Regioni, che saranno assegnati al Ministero, verranno utilizzati per la concessione, nelle medesime Regioni, delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

PROGRAMMAZIONE FONDO COMPETITIVITA' E SVILUPPO – ALLEGATO AL D.M.

INTERVENTI	2007	2008	2009
Finanziamento dei progetti di innovazione industriale – art. 1, comma 841 3 seg., legge n. 289 del 2006	270.000.000	360.000.000	360.000.000
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge n. 266 del 1997.	30.000.000	40.000.000	40.000.000
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale – legge n. 808 del 1985 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) e art. 2 legge n. 140 del 1999.	537.143.063	431.269.399	
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nelle aree di crisi: art. 11 comma 9 legge n. 80 del 2005	51.000.000	39.000.000	
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc.: art. 1 comma 268 legge n. 311 del 2004	43.200.000		
Programmazione negoziata: contratti di programma	135.000.000		
Interventi del fondo rotativo speciale per l'innovazione tecnologica - legge n. 46 del 1982	60.000.000		
Interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 237 del 1993	42.000.000		
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale - art. 14 legge 266 del 1997	20.000.000		
TOTALE	1.188.343.063	870.269.399	400.000.000